

# **Forestas**

*Agenzia forestale regionale pro s'isvilupu de su  
territòriu e de s'ambiente de Sardigna*  
**Agenzia forestale regionale per lo sviluppo  
del territorio e dell'ambiente della Sardegna**



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA**  
**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

DIREZIONE GENERALE

SERVIZIO INFRASTRUTTURE PATRIMONIO SICUREZZA

## **CAPITOLATO TECNICO PER LA FORNITURA DI SCARPONI FORESTALI DA LAVORO DPI DI II CATEGORIA**

**Cagliari, 05/11/2025**

DIREZIONE GENERALE  
SERVIZIO INFRASTRUTTURE PATRIMONIO SICUREZZA

Facendo seguito alla procedura esperita sul portale MePa n. 1308253 Codice ident. Gara (CIG) B8F199704B, Nr. fase 8779825 creata il 29/10/2025, per la fornitura di n. 1000 DPI, equipaggiamenti ed attrezzature per la sicurezza e la difesa – Calzature DPI mod. 840/GA1 - Nome commerciale: DUTY-BOOT 2.0, conclusa con ordinativo esecuzione immediata **8779825 del 04/11/2025, si precisa quanto segue:**

## Capitolato speciale descrittivo e prestazionale (Capitolato tecnico)

### ARTICOLO 1: OGGETTO DELLA FORNITURA

Il presente capitolato ha per oggetto la fornitura di n. 1000 paia di scarponi forestali da lavoro, destinati al personale operaio dell'Agencia Forestas.

Gli scarponi costituiscono Dispositivi di Protezione Individuale (DPI) di II categoria, conformi alle norme vigenti in materia di sicurezza sul lavoro (D.lgs. 81/2008 e s.m.i. – Regolamento UE 2016/425).

Poiché dovranno essere utilizzati per l'attività forestale dovranno essere di II categoria (atti a proteggere dai rischi medi) e concepiti con protezione specifica per rischi ambientali (es. ambiente freddo, ambiente caldo, velocità vento, ipertermia, confort) e rischi meccanici (es. taglio, penetrazione, abrasione, oggetti cadenti, impatto, caduta dall'alto)

I DPI dovranno essere idonei all'utilizzo da parte di operatori di entrambi i sessi.

### ARTICOLO 2: CALCOLO DELLA SPESA E QUADRO ECONOMICO

L'affidamento ha per oggetto la fornitura di Dispositivi di Protezione Individuale (DPI) per il personale impegnato nelle attività forestali, in particolare la fornitura di n. 1000 paia di scarponi forestali da lavoro, destinati al personale operaio dell'Agencia Forestas, per un importo totale pari a euro **114.000,00** oltre IVA, da applicare secondo aliquota stabilita conformemente alla normativa italiana determinato sulle risorse dello stato di previsione della spesa di bilancio 2025. Gli oneri per la sicurezza non sono assoggettabili a ribasso.

| Fornitura di scarponi per attività forestali |      |                 |                     |
|--|------|-----------------|---------------------|
|  | n°   | Importo cadauno | Importo totale (€)  |
| <b>Lotto n. 2 – Scarponi forestali</b>       | 1000 | € 114,00        | <b>€ 114.000,00</b> |
| <b>IMPORTO TOTALE</b>                        |      |                 | <b>€ 114.000,00</b> |

Gli oneri per la sicurezza derivanti da rischi da interferenze - non soggetti a ribasso - sono pari a € 0,00 (zero) Iva esclusa.

DIREZIONE GENERALE  
SERVIZIO INFRASTRUTTURE PATRIMONIO SICUREZZA

L'affidamento è finanziato con fondi di bilancio disponibili in conto competenze al capitolo SC 03.0002. Resta convenuto e stabilito per norma generale, che nel prezzo si intende compresa ogni opera principale e provvisoria, ogni consumo, ogni magistero, ogni trasporto, ogni lavoro e quant'altro necessario per dare la fornitura realizzata a perfetta regola d'arte e ciò anche quando non sia esplicitamente dichiarato in corrispondenza di ciascun prezzo dell'elenco stesso proposto dalla ditta.

## QUADRO ECONOMICO

|   |                             |
|---|-----------------------------|
| <b>A) Per Fornitura</b>                             | <b>€ 114.000,00 di cui:</b> |
| Scarponi forestali - Importo imponibile             | € 114.000,00                |
| <b>B) Somme a disposizione dell'Amministrazione</b> | <b>€ 25.080,00 di cui:</b>  |
| IVA 22% su A  | € 25.080,00                 |
| <b>TOTALE</b>                                       | <b>€ 139.080,00</b>         |

## ARTICOLO 3: CARATTERISTICHE TECNICHE MINIME

Le calzature descritte costituiscono dispositivi di protezione individuale. Poiché dovranno essere utilizzati per l'attività forestale dovranno essere di II categoria (atti a proteggere dai rischi medi) e concepiti con protezione specifica per rischi ambientali (es. ambiente freddo, ambiente caldo, velocità vento, ipertermia, confort) e rischi meccanici (es. taglio, penetrazione, abrasione, oggetti cadenti, impatto, caduta dall'alto)

I DPI dovranno essere idonei all'utilizzo da parte di operatori di entrambi i sessi.

Nella nota informativa che accompagna ciascun DPI deve essere chiaramente indicato da parte del produttore che il DPI stesso deve essere necessariamente indossato per garantire il livello di protezione richiesto.

Nella tabella sono riportate le caratteristiche minime richieste per l'articolo oggetto di fornitura, come da scheda tecnica del Vs. prodotto codice art. 840/GA1 (DUTY-BOOT 2.0):

### SCARPONI FORESTALI

|                                |   |
|--------------------------------|---|
| Certificazioni                 | DPI di II categoria, secondo le Normative Europee EN 20345: |
| Colore                         | Nero o scuro  |
| Materiale della tomaia         | Pelle pieno fiore bovino                                    |
| Requisiti prestazionali minimi | S3 con lamina anti-perforazione (norma UNI EN 20345), SRC   |
| Resistenza all'acqua           | WR (norma EN ISO 20345)                                     |

DIREZIONE GENERALE

SERVIZIO INFRASTRUTTURE PATRIMONIO SICUREZZA

|                       |  |
|-----------------------|--|
| Protezione malleolo   | AN (norma EN ISO 20345)  |
| Isolamento dal freddo | CI (norma EN ISO 20345)  |
| Suola                 | Realizzata in poliuretano bidensità, antistatica e antiscivolo, resistente agli oli ed idrocarburi, con proprietà di assorbimento dell'energia nella zona del tallone. |
| Chiusura              | A lacci  |
| Fodera                | Con membrana impermeabile e traspirante  |
| Attagliamento         | Dal 36 al 49   |

## ARTICOLO 4: TAGLIE

La fornitura dovrà comprendere taglie miste, dal n. 36 al n. 49, secondo la ripartizione che è stata comunicata dall'Agenzia in sede di gara, che per opportuna memoria si riallega:

Dettaglio delle taglie richieste

| Taglia | Quantità (Paia) |
|--------|-----------------|
| 36     | 10              |
| 37     | 12              |
| 38     | 14              |
| 39     | 40              |
| 40     | 100             |
| 41     | 210             |
| 42     | 310             |
| 43     | 190             |
| 44     | 86              |
| 45     | 20              |
| 46     | 8               |
| Totale | 1000            |

## ARTICOLO 5: ONERI ED OBBLIGHI A CARICO DELL' AGGIUDICATARIO

Saranno a carico dell'aggiudicatario gli oneri e gli obblighi seguenti:

- Assolvimento dell'imposta di bollo relativa alla stipulazione del contratto, contenute nell'articolo 18, comma 10, nonché negli articoli e nella tabella di cui all'allegato I.4 al Codice medesimo, calcolato sulla fascia di importo tra i 40 e 150 mila in euro 40,00.
- la fornitura, il trasporto, la consegna del materiale oggetto della presente fornitura; franco magazzino dell'Agenzia, sede di consegna Cagliari Viale Merello n. 86;
- l'assistenza alle operazioni di collaudo delle forniture;
- la presentazione all'atto della stipula del contratto del programma dettagliato della fornitura;

DIREZIONE GENERALE  
SERVIZIO INFRASTRUTTURE PATRIMONIO SICUREZZA

- eventuali prove e/o verifiche da eseguirsi sui materiali;
- la presentazione della certificazione di conformità delle forniture alle norme vigenti. All'aggiudicatario è fatto obbligo dell'osservanza delle norme sulla sicurezza e la prevenzione degli infortuni sul lavoro anche in ordine a quanto previsto dall' art. 26 del D.lgs. n. 81/2008.

L'aggiudicatario dovrà inoltre tenere presente che è a suo carico anche quanto di seguito indicato:

- 1) applicazione nei confronti dei lavoratori dipendenti, occupati nelle diverse fasi delle lavorazioni richieste dalla fornitura e fino alla data del collaudo, dei contratti collettivi di lavoro applicabili alla data dell'offerta, alla categoria e nella località in cui si svolgono i medesimi, nonché le condizioni risultanti dalle successive modifiche, integrazioni ed in genere da ogni altro contratto collettivo applicabile nella località che per categoria venga successivamente stipulato;
- 2) esecuzione a sue spese, presso Istituti incaricati di tutte le prove che verranno in ogni tempo ordinate dal Direttore dell'esecuzione sui materiali impiegati, in correlazione a quanto prescritto circa l'accettazione dei materiali stessi;
- 3) l'aggiudicatario dovrà provvedere a sue totali cure e spese e sotto la sua completa responsabilità al trasporto e scarico nei luoghi di deposito, secondo le disposizioni del Direttore dell'esecuzione. I danni che per cause dipendenti dalla sua negligenza fossero apportati ai materiali forniti da altre ditte dovranno essere riparati a carico esclusivo dell'aggiudicatario.
- 4) L'aggiudicatario è pienamente responsabile degli eventuali danni arrecati per fatto dai propri dipendenti alle opere dell'edificio e di quelli causati alle cose e alle persone durante le fasi di consegna e sgombero dei materiali.

## **ARTICOLO 6: DIRETTORE DELL'ESECUZIONE**

L'Agenzia verifica il regolare andamento dell'esecuzione del contratto da parte dell'esecutore attraverso il direttore dell'esecuzione del contratto.

L'esecutore è tenuto ad eseguire le prestazioni contrattuali sulla base delle direttive ed istruzioni impartite dal direttore dell'esecuzione.

L'Agenzia può nominare per ogni Servizio Territoriale un assistente del direttore dell'esecuzione al quale saranno affidate per iscritto, una o più delle attività di competenza del direttore dell'esecuzione.

## **ARTICOLO 7: GARANZIE CONTRATTUALI.**

DIREZIONE GENERALE  
SERVIZIO INFRASTRUTTURE PATRIMONIO SICUREZZA

Ai sensi dell'art. 117 D.lgs. n. 36/2023, l'esecutore del contratto è tenuto a costituire, prima della stipula del contratto, una garanzia fideiussoria definitiva a copertura della corretta esecuzione della fornitura.

L'importo della garanzia è stabilito nella misura del 10% (dieci per cento) dell'importo contrattuale netto, pari a € 11.400,00 (euro undicimilaquattrocento/00).

Ai sensi dell'art. 117 comma 3 del D.lgs. 36/2023, l'importo della garanzia definitiva è ridotto nei casi di cui all'articolo 106, comma 8, come per la garanzia provvisoria.

La garanzia dovrà essere rilasciata da un istituto bancario o assicurativo autorizzato ai sensi della normativa vigente, conforme allo schema tipo di cui all'Allegato II.13 del D.Lgs. 36/2023

La mancata presentazione della garanzia entro il termine fissato dall'Amministrazione comporterà la decadenza dell'affidamento e la revoca dell'ordine MEPA.

La garanzia sarà svincolata automaticamente al rilascio del certificato di regolare esecuzione della fornitura, previa verifica di regolare adempimento di tutti gli obblighi contrattuali.

La garanzia copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento e cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di conformità, che sarà emesso entro 30 gg dalla data di collaudo.

## **ARTICOLO 8: AVVIO DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO**

A fronte della natura essenziale della fornitura e del servizio di interesse pubblico a cui è rivolta ed al possibile e anche probabile grave pregiudizio per l'incolumità, in caso di mancata esecuzione, l'Agenzia si riserva di disporre l'avvio del contratto in via d'urgenza.

L'avvio della fornitura può essere eseguita in più volte, mediante successivi verbali nel caso in cui, situazioni impreviste ed imprevedibili in fase progettuale lo rendano necessario; in tali casi, il Responsabile del Procedimento, preso atto delle necessità qualora ritenga opportuno autorizzerà il Direttore dell'Esecuzione, fermo restando che tale consegna parziale verrà comunque effettuata soltanto dietro accordo con il fornitore e senza che questo possa pretendere alcun ulteriore compenso di sorta.

Nella eventualità che, successivamente all'avvio della fornitura, insorgano, per circostanze speciali o per cause imprevedibili o di forza maggiore, impedimenti che non consentano di procedere, parzialmente o totalmente, al regolare svolgimento della fornitura, l'Appaltatore è tenuto ad informare tempestivamente il Direttore dell'Esecuzione ed a proseguire per la parte eseguibile, mentre il Direttore dell'esecuzione dispone la sospensione, anche parziale per la parte di contratto non eseguibile in conseguenza di detti impedimenti.

Cessati detti impedimenti si procederà alla ripresa dell'esecuzione del contratto ed il termine contrattuale viene differito di un numero di giorni determinato dal prodotto dei giorni di sospensione parziale per il rapporto tra ammontare delle forniture non eseguite a causa di tale sospensione e l'importo totale della fornitura prevista secondo il cronoprogramma della fornitura redatto dall'Appaltatore. A partire dalla ripresa la scadenza

DIREZIONE GENERALE  
SERVIZIO INFRASTRUTTURE PATRIMONIO SICUREZZA

contrattuale va differita del numero di giorni necessari a completare le forniture sospese come risultante dal cronoprogramma, salvo il caso di sospensione parziale dovuta a responsabilità dell'Appaltatore.

Nel caso di sospensione fornitura dovuta a fatto dell'Appaltante le eventuali contestazioni dell'Appaltatore al riguardo devono essere iscritte a pena di decadenza nei verbali di sospensione e ripresa della fornitura.

## **ARTICOLO 9: IMBALLAGGIO, IDENTIFICAZIONE E RINTRACCIABILITA'**

La consegna della merce dovrà avvenire nel locale magazzino delle 8 sedi della Direzione Generale dell'Agenzia Forestas, con sede a Cagliari in Viale Merello 86, **tassativamente nei giorni dal lunedì al venerdì e nella fascia oraria dalle 7:30 alle ore 14:00**, previa comunicazione al seguente recapito:

0702799301

Gli esatti indirizzi e i quantitativi suddivisi per taglia da consegnare, verranno in ogni caso comunicati con la stipula del contratto. La data e l'orario esatto di consegna della merce dovrà essere concordata e preventivamente con il Direttore dell'Esecuzione del contratto e comunicata allo stesso con congruo anticipo. La merce, munita di regolare Documento di Trasporto cartaceo, dovrà essere consegnata entro contenitori di adeguata resistenza e tali da evitare danneggiamenti.

I contenitori, confezioni originali sigillate, devono inoltre riportare all'esterno, su almeno due lati ed in maniera chiaramente visibile le seguenti informazioni:

- mittente;
- descrizione del contenuto, tipo di articolo, numero di pezzi ed eventualmente taglie.

Eventuali ulteriori istruzioni relative alla sicurezza verranno fornite alla ditta incaricata della consegna della fornitura al momento del preavviso telefonico che dovrà essere dato al responsabile del magazzino con almeno un giorno di anticipo.

## **ARTICOLO 10: VERIFICHE SUI PRODOTTI**

L'Agenzia si riserva il diritto di effettuare a campione verifiche di conformità dei prodotti. Tutti i beni dovranno essere nuovi di fabbrica e conformi alle normative o ad altre disposizioni internazionali riconosciute e, in generale, alle vigenti norme legislative, regolamentari e tecniche disciplinanti i componenti e le modalità di impiego dei prodotti medesimi, con particolare riferimento alla sicurezza degli utilizzatori.

Il Direttore dell'Esecuzione del Contratto (DEC) effettuerà la verifica di conformità della fornitura, controllando la corrispondenza quantitativa e qualitativa con quanto ordinato, la presenza di marcatura CE e documentazione di conformità, l'assenza di difetti o difformità.

DIREZIONE GENERALE  
SERVIZIO INFRASTRUTTURE PATRIMONIO SICUREZZA

In caso di non conformità, l'Amministrazione potrà richiedere la sostituzione del materiale entro 10 giorni senza oneri aggiuntivi.

## **ARTICOLO 11: ISTRUZIONI - PRESCRIZIONI**

Il Fornitore nell'eseguire la fornitura in conformità del contratto, dovrà uniformarsi alle istruzioni e prescrizioni che saranno comunicate dal Direttore dell'Esecuzione. L'aggiudicatario non potrà mai rifiutarsi di dare esecuzione immediata agli ordini ricevuti, salvo il diritto di formulare, le osservazioni che riterrà di suo interesse. L'accettazione senza osservazioni degli ordini suddetti privi delle indicazioni relative ai compensi equivale al riconoscimento da parte dell'aggiudicatario del fatto che le prestazioni richieste sono contrattualmente a suo carico.

## **ARTICOLO 12: ACCETTAZIONE DELLE FORNITURE**

Il Direttore dell'esecuzione potrà rifiutare le forniture che non siano conformi alle condizioni del contratto e l'aggiudicatario dovrà tempestivamente sostituirle con altre a sue spese. Qualora si accerti che le forniture accettate siano di cattiva qualità, si provvederà a norma dell'art. successivo. L'accettazione delle forniture in genere da parte del Direttore dell'esecuzione non pregiudica il diritto, in qualsiasi momento e fino ad avvenuto collaudo, di rifiutare le forniture ove non sia riscontrata la piena rispondenza alle condizioni contrattuali; inoltre, l'operatore economico aggiudicatario rimane sempre unico garante e responsabile della riuscita della fornitura anche per quanto può dipendere dai materiali impiegati nella esecuzione della fornitura stessa.

Le prescrizioni dei commi precedenti non pregiudicano i diritti dell'Agenzia in sede di collaudo.

## **ARTICOLO 13: DIFETTI DELLE FORNITURE**

L'aggiudicatario dovrà rimuovere e sostituire, a propria cura e spese, le forniture che il Direttore dell'esecuzione riconosca eseguite senza i requisiti di qualità e di lavorazione richiesti e/o offerti in sede di gara o con materiali per qualità, misura o peso diversi da quelli prescritti, salvo formulare riserva ove non ritenesse giustificate le imposizioni ricevute. Qualora l'aggiudicatario non ottemperi, nei termini stabiliti dal Direttore dell'esecuzione all'ordine ricevuto, l'Agenzia avrà la facoltà di procedere direttamente o a mezzo di terzi alla rimozione e alla sostituzione delle forniture suddette addebitando nella contabilità delle forniture la relativa spesa sostenuta ed escludendo dalla contabilità l'importo delle forniture difettose o non corrispondenti alle caratteristiche. La sostituzione delle forniture dovrà essere disposta in tempo utile a che le parti possano

DIREZIONE GENERALE  
SERVIZIO INFRASTRUTTURE PATRIMONIO SICUREZZA

congiuntamente in contraddittorio o separatamente provvedere alla documentazione che riterranno più opportuna.

## **ARTICOLO 14: TEMPI DI CONSEGNA ED ESECUZIONE DELLA FORNITURA**

L'avvio dell'esecuzione del contratto dovrà avvenire entro il termine di **30 gg** giorni consecutivi naturali dalla data di stipulazione del contratto o di approvazione qualora lo stesso sia espressamente sottoposto a condizione sospensiva. In occasione dell'avvio sarà redatto il verbale di avvio dell'esecuzione del contratto. Il verbale sarà redatto in contraddittorio fra le parti così come previsto dall'art. 19 del D.M. 49 del 07.03.2018.

## **ARTICOLO: 15 PENALI**

Per ogni giorno di ritardo naturale e consecutivo di ritardo rispetto ai termini indicati per la consegna dei beni sarà applicata una penale secondo quanto indicato dall'art. 126 del D.Lgs 36/2023. Le penali dovute per il ritardato adempimento sono calcolate in misura giornaliera pari allo 0,5 per mille dell'ammontare netto contrattuale, da determinare in relazione all'entità delle conseguenze legate al ritardo, e non possono comunque superare, complessivamente, il 10 per cento di detto ammontare netto contrattuale.

Nel caso in cui si verifichi un adempimento parziale, la penale, nella misura di cui al precedente comma è commisurata al prezzo relativo ai beni non consegnati.

L'applicazione delle penali sarà preceduta da regolare contestazione scritta dell'inadempienza, a firma del Responsabile del Procedimento, avverso la quale la Ditta avrà facoltà di presentare le sue controdeduzioni entro cinque giorni dal ricevimento.

## **ARTICOLO: 16 VERIFICA DI CONFORMITA'**

Il certificato di verifica di conformità sarà rilasciato dal Direttore dell'Esecuzione non oltre 30 gg dalla data di ultimazione delle prestazioni oggetto del contratto.

In particolare, si procederà a verificare l'esecuzione delle prestazioni contrattuali a regola d'arte sotto il profilo tecnico e funzionale, in conformità e nel rispetto delle condizioni, modalità, termini e prescrizioni del contratto, nonché nel rispetto delle eventuali leggi di settore. Si verificherà inoltre che i dati risultanti dalla contabilità e dai documenti giustificativi corrispondano fra loro e con le risultanze di fatto, fermi restando gli eventuali accertamenti tecnici previsti dalle leggi di settore.

Entro trenta giorni dalla data di accertamento della ultimazione della fornitura il direttore dell'Esecuzione redige il conto finale e lo trasmette al Responsabile del Procedimento, unitamente a propria relazione. Il conto finale deve essere sottoscritto per accettazione dall'Appaltatore o dal suo rappresentante entro dieci giorni dall'invito che il Responsabile del Procedimento provvede a rivolgergli per iscritto, previo svolgimento delle verifiche di sua competenza.

DIREZIONE GENERALE  
SERVIZIO INFRASTRUTTURE PATRIMONIO SICUREZZA

Le operazioni di verifica della conformità, dovranno concludersi entro tre mesi dalla data di ultimazione della fornitura, salvo inadempienze dell'Appaltatore che abbiano ritardato la redazione e la firma del conto finale e/o i tempi dei laboratori per le eventuali prove richieste.

## ARTICOLO 17: QUALITÀ DELLE FORNITURE

Per quanto riguarda le caratteristiche dei materiali delle forniture si fa riferimento a quanto contenuto nel presente capitolato prestazionale e relativi allegati. Le forniture devono essere eseguite secondo le condizioni stabilite dalle migliori regole d'arte e dalle prescrizioni impartite dall'Agenzia, secondo quanto riportato all'art 3 del presente Capitolato.

## ARTICOLO: 18 LIQUIDAZIONI

Il Direttore dell'Esecuzione, in base alla contabilità delle forniture in corso, verificata la regolarità della fornitura rispetto ai dettami contrattuali provvederà alla liquidazione a saldo a conclusione dell'esecuzione del contratto. La contabilizzazione della fornitura verrà effettuata a misura, sulla base di prezzi offerti in sede di gara applicati alle quantità fornite. Il pagamento sarà effettuato entro 30 giorni dalla data di emissione del certificato di regolare esecuzione, previa presentazione di fattura elettronica e verifica DURC regolare.

L'efficacia del presente contratto è sottoposta alla condizione sospensiva del perfezionamento della registrazione contabile dell'impegno di spesa, ai sensi dell'art. 56, comma 7 del D. Lgs. 118/2011, di cui si darà apposita comunicazione con successiva nota.

È fatto obbligo alla Ditta di osservare, in tutte le operazioni riferite al presente contratto, le norme sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui al citato art. 3 della Legge n. 136 del 13.08.2010. La Ditta si obbliga ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori o i subcontraenti, a pena di nullità assoluta, apposita clausola integrativa con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010, n. 136 e, si obbliga, ad inoltrarne copia al Responsabile di procedimento.

A tal fine si comunica che il numero CIG da utilizzare in tutte le transazioni relative, compresa la fattura delle spettanze del presente ordine, è **CIG B8F199704B**.

Il pagamento delle spettanze sarà effettuato in un'unica soluzione, a saldo, a seguito della compiuta conclusione della fornitura con le consuete modalità tramite bonifico bancario al conto corrente a Voi intestato come da Vs comunicazione.

La fatturazione elettronica intestata all'Agenzia Forestas P.I. 03669190922, soggetta alla scissione dei pagamenti - Split Payment, dovrà riportare i seguenti Codici da inserire in fattura:

| Codice Univoco Ufficio | Nome dell'Ufficio | Oggetto del contratto | CIG | CUP | Numero Impegno |
|------------------------|-------------------|-----------------------|-----|-----|----------------|
|------------------------|-------------------|-----------------------|-----|-----|----------------|

DIREZIONE GENERALE

SERVIZIO INFRASTRUTTURE PATRIMONIO SICUREZZA

|        |   |                           |                   |    |  |
|--------|---|---------------------------|-------------------|----|--|
| V3MWHW | Servizio Infrastrutture<br>Patrimonio e<br>Sicurezza - DG | Fornitura DPI – calzature | <u>B8F199704B</u> | // |  |
|--------|---|---------------------------|-------------------|----|--|

Le specifiche del provvedimento verranno comunicate contestualmente al certificato di regolare esecuzione.

## ARTICOLO 19: RISOLUZIONE DELL’AFFIDAMENTO

Questa Amministrazione ha la facoltà di risolvere l'affidamento, ai sensi dell'art. 1453 C.C., nei seguenti casi:

- protratta interruzione delle forniture senza giustificato motivo;
- ripetute e gravi inosservanze di norme - legislative o regolamentari -, di prevenzione degli incendi, di igiene e sicurezza dei lavoratori e di inquinamento atmosferico;
- gravi violazioni di quanto disciplinato nel presente Capitolato, con conseguente compromissione della regolarità della fornitura;
- il protrarsi del ritardo per fatti dell'affidatario per più di trenta giorni dal termine stabilito;

La risoluzione contrattuale determinerà l'incameramento della cauzione.

La risoluzione e il recesso del contratto saranno in ogni caso regolamentate in riferimento agli articoli 122 e 123 del D.Lgs. 36/2023.

## ARTICOLO 20: SPESE RELATIVE AGLI ATTI ED ALL’ESECUZIONE DELL’AFFIDAMENTO

Tutte le spese relative agli atti ed all'esecuzione dell'affidamento saranno a carico della Ditta Affidataria, fatta eccezione per l'IVA ed ogni altra imposta che per legge è posta a carico di questa Amministrazione.

Sono in particolare a carico del fornitore le spese fiscali relative al bollo da apporre al contratto. L'aggiudicatario potrà assolvere a tale onere nelle modalità di cui alla lettera a) dell'art.3 del DPR 26.10.1972 n. 642 e pertanto mediante versamento ad intermediario convenzionato con l'Agenzia delle Entrate che rilascia apposito contrassegno.

In alternativa l'imposta di bollo potrà essere assolta secondo quanto previsto dall'art. 7 del D.M. del MEF del 23.01.2004 con modalità descritte nella circolare n. 36 del 2006.

## ARTICOLO 21: ORDINE DI PREVALENZA DELLE NORME CONTRATTUALI

In caso di discordanza tra le norme e prescrizioni sopra indicate, quelle contenute nel contratto e quelle contenute negli altri documenti ed elaborati progettuali dallo stesso richiamati, va osservato il seguente ordine di prevalenza:

DIREZIONE GENERALE

SERVIZIO INFRASTRUTTURE PATRIMONIO SICUREZZA

1. norme imperative del D.Lgs 36/2023 - Codice dei Contratti Pubblici;
2. Principi generali, indicati e stabiliti dal Codice dei Contratti Pubblici;
3. Disposizioni del bando e del disciplinare di gara, in conformità alle norme sopracitate;
4. Clausole del contratto, stipulato tra la Stazione Appaltante e l'aggiudicatario, conformi a tutte le disposizioni di rango superiore.

## **ARTICOLO 22: RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE**

Tutte le controversie che dovessero sorgere relativamente all'espletamento del presente servizio, che non saranno risolte in via amministrativa, saranno deferite alla Magistratura competente entro il termine di trenta giorni, pena la decadenza, dalla notifica del provvedimento amministrativo contestato. A tale scopo il Foro competente è quello di Cagliari.

## **ARTICOLO 23: DISCIPLINA APPLICABILE**

Per quanto non previsto dal presente Capitolato, i rapporti tra le parti saranno regolate dalle disposizioni di cui al D. Lgs 36/2023, Codice civile e dalle altre disposizioni normative in materia di contratti di diritto privato nonché, in generale, dalla legge italiana.

## **ARTICOLO 24: TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI**

Ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 136 del 13.8.2010, ed a pena di nullità assoluta del presente atto, la Ditta esecutrice si assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari. A tal fine i pagamenti in conto o a saldo in dipendenza del presente contratto sono effettuati mediante bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni per l'intero importo dovuto, su apposito conto corrente bancario o postale, acceso presso banche o presso la Società Poste Italiane s.p.a., dedicato ai sensi dell'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136.

Entro sette giorni dall'accensione dei predetti conti correnti o, nel caso di conti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione per operazioni afferenti il presente contratto, la ditta ha l'obbligo di comunicare all'Agenzia gli estremi identificativi dei conti correnti di cui sopra e le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi.

La Ditta ha inoltre l'obbligo di comunicare all'Agenzia ogni modifica a tali dati. I bonifici bancari o postali devono riportare, in relazione a ciascuna transazione, il codice identificativo gara riferito alla presente come meglio indicato a pagina 1.

È fatto obbligo alla Ditta di osservare, in tutte le operazioni riferite al presente contratto, le norme sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui al citato art. 3 della Legge n. 136 del 13.08.2010. La Ditta si obbliga ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori o i subcontraenti, a pena di nullità assoluta, apposita

DIREZIONE GENERALE

SERVIZIO INFRASTRUTTURE PATRIMONIO SICUREZZA

clausola integrativa con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010, n. 136 e, si obbliga, ad inoltrarne copia al Responsabile di procedimento. Qualora abbia notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria, si obbliga a darne immediata comunicazione all'Agenza Forestas- Direzione Generale ed alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di Cagliari. L'eventuale inadempienza comporta la risoluzione di diritto del contratto. Ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 136 del 13.8.2010, il presente contratto sarà risolto di diritto in tutti i casi in cui saranno violati gli obblighi ivi previsti. Le presenti disposizioni si sostituiscono di diritto alle eventuali clausole difformi del presente contratto o del capitolato speciale.

## **ARTICOLO 25: DIRITTO DI RECESSO EX ART. 1 COMMA 13 L. 135/2013**

Ai sensi dell'art. 1 comma 13 L. n. 135/2013, in caso di successiva disponibilità di convenzione Consip, l'Agenzia ha diritto di recedere in qualsiasi tempo dal contratto, previa formale comunicazione all'appaltatore con preavviso non inferiore a quindici giorni e previo pagamento delle prestazioni già eseguite oltre al decimo delle prestazioni non ancora eseguite, nel caso in cui, tenuto conto anche dell'importo dovuto per le prestazioni non ancora eseguite, i parametri delle convenzioni stipulate da Consip S.p.A. successivamente alla stipula del contratto siano migliorativi rispetto a quelli del contratto stipulato e l'appaltatore non acconsenta ad una modifica, delle condizioni economiche tale da rispettare il limite di cui all'articolo 26, comma 3, della legge 23 dicembre 1999, n. 488.

## **ARTICOLO 26: TUTELA DELLA PRIVACY E ACCESSO AGLI ATTI.**

Ai sensi della L.196/2003, si informa che i dati raccolti sono destinati alla scelta del contraente ed il loro conferimento ha natura facoltativa, fermo restando che il concorrente che intende partecipare alla gara o aggiudicarsi l'appalto deve fornire all'Ente Appaltante la documentazione richiesta dalla vigente normativa. La mancata produzione dei suddetti documenti comporterà l'esclusione dalla gara ovvero la decadenza dell'aggiudicazione. I diritti dell'interessato sono quelli previsti dall'art. 7 della precitata legge. I dati raccolti possono essere comunicati: al personale dell'amministrazione appaltante che cura il procedimento di gara, a coloro che presenziano alla seduta pubblica di gara, ad ogni altro soggetto che vi abbia interesse ai sensi della L.241/90. Titolare e responsabile del trattamento dei dati è l'Agenzia Forestas - Direzione Generale.